


STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica


PROMOSPORT

SOMMACAMPAGNA



STATUTO A.S.D. PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA APPROVATO ASSEMBLEA SOCI IL 10.07.2015

[Handwritten Signature] (IL PRESIDENTE)



STATUTO

Denominazione - Scopo - Patrimonio - Durata

ART. 1

E' costituita l'associazione sportiva denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Promosport Sommacampagna", di seguito indicata solo Promosport.

L'associazione ha sede in Via Bassa n° 1/B - 37066 Sommacampagna - Verona, presso la palazzina degli impianti sportivi comunali ed opera limitatamente all'ambito nazionale.

ART. 2

L'associazione Promosport, senza alcun indirizzo di carattere politico, religioso e senza scopo di lucro né diretto e né indiretto, si pone il seguente oggetto sociale:

- a) la propaganda e l'incremento dell'attività sportiva intesa come mezzo di formazione fisica e morale della gioventù, ed essendo apartitica e aconfessionale promuove ogni attività agonistica ed ogni forma associativa di sport dilettantistico per ogni fascia d'età e classe sociale;
- b) la gestione ordinaria degli impianti sportivi Comunali e non, a disposizione nel territorio di Sommacampagna, al fine di poter offrire agli utenti impianti sempre decorosi ed efficienti per la pratica delle varie discipline sportive;
- c) la gestione dei servizi inerenti agli impianti sportivi che possono permettere una permanenza più gradevole negli impianti stessi;
- d) la promozione di attività che, anche se non di carattere meramente sportivo, riescano ad incrementare la socializzazione e l'aggregazione nel territorio di Sommacampagna.

ART. 3

L'associazione Promosport, in virtù dello scopo istituzionale emarginato, qualora lo ritenga opportuno potrà dedicarsi anche alla organizzazione di scuole, centri estivi ed invernali, ed alla istituzione di ogni altra attività sportivo-agonistica nonché all'organizzazione ed alla partecipazione a gare al fine di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 4

All'associazione Promosport, previa acquisizione delle previste autorizzazioni di legge, è data la possibilità di acquistare e costruire immobili da destinarsi all'attività sportivo-agonistica, nonché la costruzione di impianti ed attrezzature che possono favorire ed aiutare il normale esercizio della pratica sportiva.

In merito alle attività eventualmente poste in essere dall'associazione Promosport, così come l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature, dei mobili, degli immobili e qualsiasi altro servizio messo a disposizione dei propri associati, la gestione potrà essere assunta direttamente dalla stessa associazione oppure mediante concessione totale o parziale a terzi dei relativi diritti.

ART. 5

Per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione Promosport potrà, nel rispetto della relativa disciplina di legge, assumere interessenze e partecipazioni in associazioni, società, imprese e/o Enti la cui attività sia analoga, affine e comunque connessa alla propria.

ART. 6

L'associazione Promosport potrà porsi anche come interlocutore del Comune di Sommacampagna o di altri enti per quello che riguarda l'ambito sportivo. Dovrà gestire i contributi erogati dal Comune o da altri Enti Pubblici e privati per le attività sportive e gli introiti derivanti dalle suddette attività.

ART. 7

Gli appartenenti all' associazione Promosport possono raggrupparsi in organismi interni all'associazione stessa, nei limiti stabiliti dal presente statuto, con lo scopo di stimolare, organizzare e gestire specifiche attività sportive e/o ricreative.

L'aderenza di tali attività allo spirito della Promosport, sarà approvata dal Consiglio Direttivo in carica.

Gli aderenti dovranno essere associati alla Promosport e l'organismo dovrà operare in stretta osservanza di un regolamento proposto dagli aderenti ed approvato dagli organi direttivi della stessa associazione.

ART. 8

Il patrimonio della Promosport è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti sia pubblici che privati che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione;
- e) da eventuali titoli e partecipazioni.

ART. 9

La durata dell'associazione Promosport è illimitata.

Soci - Organi - Assemblea

ART. 10

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, purché nel loro oggetto sociale siano previsti scopi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto.

Tutti i soci dovranno attenersi ai principi di lealtà e rettitudine su cui è fondata tutta l'attività sportiva, nonché contribuire con il personale impegno alla realizzazione degli scopi della Promosport.

Tutti i soci possono accedere alle cariche elettive.

ART. 11

L'ammissione all'associazione Promosport è subordinata alle seguenti norme:

- e) pagamento delle quote sociali al momento dell'iscrizione;
- f) accettazione senza riserve del presente statuto;

Il pagamento della quota sociale annuale implica l'automatica domanda di diventare socio al Consiglio Direttivo che ha la facoltà di accettare o respingere la domanda a suo insindacabile giudizio con obbligo di motivazione. Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni e nel caso di mancata decisione vige il principio del silenzio assenso e pertanto le domande si riterranno accettate.

ART. 12

La qualifica di socio si perde:


- g) per dimissioni presentate per iscritto;
- h) per mancato pagamento della quota sociale annuale;
- i) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

La quota sociale dell'anno dovrà essere versata entro il 30 aprile dello stesso anno.

ART. 13

Sono organi dell'associazione Promosport:

- d) l'Assemblea Generale;
- e) il Consiglio Direttivo;
- f) il Collegio dei Revisori, se nominato.



ART. 14

L'Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo. E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni.

L'Assemblea in sessione ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno (normalmente entro il 30 Aprile) per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale secondo i punti previsti all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere altresì convocata qualora ne faccia richiesta un decimo degli associati aventi diritto di voto.

ART. 15

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci sia in sessione ordinaria che straordinaria, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione a cura del Consiglio Direttivo ed in caso di inadempienza di questi a cura del Collegio dei Revisori a norma dell'art. 21 e inviato per e-mail a tutti i presidenti delle associazioni.

ART. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria in prima convocazione vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 17

L'Assemblea dei soci in sessione straordinaria è competente per le modifiche statutarie, di scioglimento e di liquidazione.

Le formalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria sono le stesse di quelle sopra citate in merito all'Assemblea Generale dei soci.

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti.

In prima convocazione occorre la presenza di almeno il 75% dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 18

Ciascun socio maggiorenne ha diritto a farsi rappresentare in Assemblea tramite delega. La delega

deve essere conferita per iscritto, deve contenere il nome del rappresentante, deve essere conferita per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

La rappresentanza in Assemblea può essere rilasciata solo ai soci dell'associazione Promosport. Le deleghe verranno raccolte in ciascuna adunata e conservate presso la segreteria dell'associazione Promosport.

Ciascun associato non potrà rappresentare più di un socio per ciascuna adunata intendendosi che potrà esercitare al massimo due voti.

ART. 19

I Membri del Consiglio Direttivo sono nominati dalle singole Associazioni i cui soci sono a sua volta soci di Promosport. Ogni Associazione ha diritto a nominare un membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed si insedia con la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione ed è nominato nella prima riunione di insediamento tra gli stessi membri del Consiglio. Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione Promosport, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'associazione Promosport e per il raggiungimento dello scopo sociale. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno 1/3° (un/terzo) dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3° (un/terzo) degli aventi diritto al voto.

Il membro del Consiglio Direttivo può delegare un altro socio della sua Associazione di appartenenza ad intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La delega deve essere conferita per iscritto, deve contenere il nome del rappresentante, deve essere conferita per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

ART. 21

Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico, se nominato, è composto da uno a tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria convocata in occasione dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.


I compiti del Collegio dei Revisori sono:

- m) vigilare sulla corretta gestione amministrativa;
- n) redigere una relazione al bilancio consuntivo da leggere all'Assemblea Generale ordinaria;
- o) controllare la corretta osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle disposizioni;
- p) effettuare controlli ispettivi di tipo amministrativo e di tipo gestionale a sua discrezione;
- q) presenziare ai Consigli Direttivi con facoltà propositiva e non decisionale;
- r) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria in caso di inadempienza del Consiglio Direttivo entro trenta giorni.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale durano in carica due anni.

Le dimissioni della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio Direttivo.



Esercizio Sociale - Bilancio

ART. 23

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Disposizioni Generali e Finali

ART. 24

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione Promosport potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea.

ART. 25

In caso di scioglimento dell'associazione Promosport, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 26

Tutte le cariche sociali in linea di principio sono svolte a titolo gratuito salvo il riconoscimento di un compenso per l'organizzazione di eventi, manifestazioni e attività sportive che deve essere deliberato all'inizio di ogni anno (esercizio sociale) dal Consiglio Direttivo. In mancanza di tale deliberazione deve ritenersi a titolo gratuito. Fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate (anche rimborso spese chilometrico) per lo svolgimento dei vari incarichi.

ART. 27

L'associazione Promosport ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione Promosport ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23.12.1996, n. 662, qualora ne ricorra l'obbligo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28

L'associazione Promosport garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi Direttivi dell'associazione Promosport.

ART. 29

L'associazione Promosport garantisce la libera eleggibilità degli organi amministrativi.

Viene garantito sia il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 cod.civ., nonché la sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti.

ART. 30

L'associazione Promosport ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto



economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

In merito alla pubblicità del rendiconto verso i soci, lo stesso verrà presentato e commentato nell'apposita Assemblea, dopodichè sarà a disposizione dei soci presso la segreteria dell'associazione Promosport.

Il rendiconto dovrà evidenziare l'entità delle entrate e delle uscite relative alla gestione, evidenziando il saldo positivo o negativo della stessa.

I criteri di appostazione delle varie voci di spesa e di entrata dovranno rispettare i relativi documenti da cui le stesse traggono origine.

ART. 31

Con l'adesione all'associazione Promosport e quindi al presente statuto, per ciascun socio si stabilisce l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione di trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 32

Per quanto non contenuto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di associazioni.

[Handwritten signature] (IL PRESIDENTE)

Spedito all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Sommacampagna (VR) - Via Bassa 1 - 37060 Sommacampagna (VR) - C.F. 02552540235
Cassa di Risparmio Ba-M. 1034
Cassa di Risparmio Ba-M. 24200

AdD (Data del timbro a calendario)

P. In...
Giuseppina Celetti
P. Amministratore delegato del Direttore Provinciale Carlo Ciccarelli

09 MAR. 2018

